

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE LEGGE 24/2024 TRA I COMUNI DI

.....
.....
.....
AMBITO TERRITORIALE

I Comuni di
.....
facenti parte dell'Ambito territoriale

VISTO:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
- la Legge regionale della Calabria n. 24/2024 "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni" e il successivo regolamento attuativo n. 7/2024;
- la legge regionale della Calabria n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);
- il regolamento

CONSIDERATO:

- che le predette norme prevedono in capo ai Comuni la competenza a concorrere alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione ed in particolare alle attività di gestione dei servizi educativi e/o scuole dell'infanzia, di autorizzazione ed accreditamento e vigilanza dei soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei servizi educativi, attivazione del coordinamento pedagogico sul proprio territorio, coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, promozione di iniziative di formazione per il personale del sistema, definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie (primaria responsabilità educativa) facilitazione delle esperienze di continuità tra il sistema e il primo ciclo di istruzione;
- l'opportunità di esercitare queste funzioni in maniera associata al fine di un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse, come consentito dagli artt. 30 e 33 d.lgs. 267/2000;
- l'esistenza della Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali, che ha previsto l'istituzione di organi e di strutture amministrative operative;
- la relazione esistente tra i servizi socio assistenziali e i servizi di educazione e di istruzione del sistema integrato legge 24/2024 è determinata dalla necessità di ridurre gli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, nonché per promuovere e garantire accessibilità, diffusione e soprattutto qualità dei servizi educativi e di istruzione finalizzati alla costruzione di percorsi di continuità educativa.

STABILISCONO

di integrare la Convenzione indicata in epigrafe, sottoscritta fra gli stessi il, con il seguente addendum per la Gestione Associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione legge 24/2024.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Addendum ha ad oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di cui alla L.R. 24/2024 all'interno dell'Ambito territoriale

In particolare, i Comuni si impegnano a gestire in forma associata i seguenti servizi:

- a) pianificazione e successiva attuazione degli interventi indicati dalla programmazione regionale in materia;
- b) esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 2024;
- c) coordinamento, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e di intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, della programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- d) attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili secondo le modalità operative definite dalle Linee Guida Regionali;
- e) partecipazione all'istituzione e gestione dei registri autorizzati ed accreditati dei servizi educativi ed all'implementazione del Sistema Informativo Regionale secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- f) [... eventuali ulteriori attività tra quelle indicate dall'art. 20 della legge regionale n. 24/2024, che i comuni dell'Ambito territoriale ritengano opportuno gestire congiuntamente, es. funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, istituzione di registri dei soggetti autorizzati e accreditati, gestione ...]

Art. 2 – Attività esercita in forma non associata

Restano di competenze dei singoli Comuni le attività non indicate all'art. 1.

[NB: qualora si opti per la gestione associata di qualche attività tra quelle indicate nel presente articolo si provveda ad eliminare da qui il relativo riferimento.]

In particolare, restano di competenza di ogni Comune le attività di:

- a) gestione dei propri servizi educativi;
- b) controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- c) attivazione del coordinamento pedagogico dei servizi sul territorio;
- d) istituzione dei registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e trasmissione dei relativi dati alla Regione al fine di implementare il sistema informativo regionale;
- e) definizione dei criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e delle relative graduatorie;
- f) definizione delle tariffe e dei livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- g) stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati, anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- h) promozione, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, di momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di momenti di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali;

Art. 3 – Risorse finanziarie

Le risorse necessarie per la gestione associata dei servizi e delle attività di cui al presente Addendum sono garantite dal Fondo Nazionale Pluriennale, nonché dai fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Art. 4 – Organi e Ufficio di Piano

Gli Organi e l'Ufficio di Piano già istituiti dalla Convenzione assumono competenza anche con riferimento alle attività e ai servizi di cui all'art. 1 del presente Addendum.

Nell'eventuale riorganizzazione è necessario coinvolgere il Servizio Istruzione dei Comuni che fanno parte degli ambiti.

[... prevedere eventuale distribuzione di competenze in relazione agli organi istituiti con le singole convenzioni]

Ove si renda necessario, i Comuni si impegnano ad assegnare risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle già stanziare con la Convenzione. Delle presenti assegnazioni si terrà conto, eventualmente, anche ai fini della ripartizione dei costi di gestione.

Art. 5 – Durata

Il presente Addendum ha durata sino alla scadenza della Convenzione cui accede, con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Comune capofila, ed è sottoposto alle stesse [eventuali] modalità di rinnovo previste per la Convenzione.

Art. 6 – Rinvio

Per quanto non diversamente disposto dal presente Addendum, la Gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia è regolata dalla disciplina della Convenzione.